

(N. 2029)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1951 (N. Stampato N. 2134)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1951

Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti
delle pensioni della gente di mare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della cassa nazionale per la previdenza marinara nonchè dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuerà ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.

Art. 2.

Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 724, è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1951, nelle misure indicate all'annessa tabella A.

Con la stessa decorrenza viene elevato a lire 2.500 mensili il contributo previsto dal secondo comma del predetto articolo.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti:

a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno;

b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di età del personale amministrativo già iscritto e che ha cessato di prestare servizio;

c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera estera;

d) per i cuochi e domestici borghesi imbarcati su navi militari.

Art. 4.

Il contributo di cui all'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 724, continuerà ad essere versato posteriormente al 30 settembre 1951 per tanti mesi quanti saranno quelli successivi al 1° gennaio 1951 durante i quali sarà corrisposto l'assegno previsto dall'articolo 1.

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'articolo 3, lettera d), sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Resta immutata l'efficacia degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n. 724.

TABELLA A.

ARMATORI

Navi di stazza lorda	Contributo mensile supplementare per ogni marittimo imbarcato
Superiore a 2000 tonn. .	L. 6.000
Da 1000 a 2000 tonn. .	» 3.500
Da 301 a 999 tonn. .	» 1.000

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.